

## **Direzione Opere Pubbliche**

**Principali novità  
normative e  
giurisprudenziali**

**Dal 21 al 25 novembre**

## Provvedimenti e Atti Normativi

### **Di Aiuti quater: ok all'affidamento diretto degli appalti sotto soglia per i comuni non capoluogo**

Il 19 novembre u.s. è entrato in vigore il decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022, recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica".

Per quanto di interesse, si segnala l'art. 10 del testo, che contiene "*Norme in materia di procedure di affidamento di lavori*". Il comma 1 della disposizione interviene sull'art. 1, comma 1, lettera a), del d.l. n. 32/2019, decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, secondo cui, nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure relative alle opere PNRR e PNC, **i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori**, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, **attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia.**

Con il comma 1 dell'art. 10, in commento, **si introduce l'ulteriore previsione secondo cui tale obbligo**, per i comuni non capoluogo di provincia, **è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo sia pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76** (che prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro).

In altri termini, in ragione della modifica in questione, **per i comuni non capoluogo di provincia l'obbligo di ricorrere alle predette modalità di aggregazione si applicherà per le procedure di affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro**, e di servizi e forniture di importo superiore a 139.000 euro.

Per maggiori dettagli, visitare la news pubblicata sul sito ANCE cliccando [qui](#).

## Focus Giurisprudenza

### **TAR Campania, sez. I, 21 novembre 2022, n. 7202**

Il TAR Campania si è pronunciato sul malfunzionamento dei sistemi telematici MePA, affermando che **non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione**, ma che, a causa di un

malfunzionamento del sistema imputabile al gestore, non è riuscito a finalizzare l'invio.

Il giudice ha inoltre chiarito che anche nel caso in cui sia impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, **il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara.**

Infatti, spiega il Tribunale, **il principio della c.d. "autoresponsabilità" della ditta partecipante per le ipotesi di mancata (o tardiva) presentazione, con modalità telematiche, della domanda di partecipazione ad una procedura di gara non può considerarsi assoluto, essendo inevitabilmente condizionato dalla idoneità delle piattaforme informatiche predisposte dalla amministrazione.**

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).

#### **Tar Lazio, Sez. IV, 23 novembre 2022, n. 15623.**

Il Collegio ha fornito alcuni chiarimenti in tema di illecito professionale, con riferimento alle ipotesi di condotta omissiva, reticente o mendace tenuta dal concorrente in relazione a circostanze potenzialmente rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara, della selezione delle offerte e dell'aggiudicazione, stabilendo che **la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo.**

Infatti, la condotta omissiva, reticente o mendace tenuta dal concorrente in relazione a circostanze potenzialmente rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara, della selezione delle offerte e dell'aggiudicazione, non determinerebbe quale conseguenza automatica l'esclusione: **occorre, infatti, una valutazione da effettuare in concreto, ad opera della Stazione appaltante, circa l'effettiva rilevanza di una tale condotta dichiarativa, per le sue concrete caratteristiche, rispetto al contratto di cui si verte, nonché degli episodi sottostanti non adeguatamente comunicati** (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307 e Sez. VI, 2 novembre 2020, n. 6734).

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).